



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
244	10/08/2021	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/06, art. 29 nonies - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto rilasciata con D.D. n. 126 del 28/02/2012 e successivo D.D. n. 18 del 09.03.2018 per l'attivita' IPPC cod. 6.7 di capacita' massima pari a 1.545,192 tonn/anno.

Ditta Bioplast srl installazione ubicata nel Comune di Fisciano Loc. Cervito, attivita' IPPC cod. 6.7

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

CHE la Ditta BIOPLAST srl, sede legale in Nocera Inferiore, via Durano, 26, installazione in Fisciano, Z.I. Loc. Cervito, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Decreto Dirigenziale n.126 del 28/06/2012 per l'attività IPPC cod. 6.7 e di modifica sostanziale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 18 del 09/03/2018 di capacità massima pari a 1.545,192 tonn/anno;

CHE in data 25/06/2021, prot. n. 0340037, la Società Bioplast S.r.l., ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 consistente in:

- Spostamento della macchina da laminazione (accoppiatrice) Super Combi dal capannone n.1 al capannone n. 2, con l'aggiunta di una piccola macchina ribobinatrice/foratrice;
- Spostamento dell'OTR 2 (Ossidatore Termico Rigenerativo n.2) dal confine ovest al confine est;
- Spostamento delle due aree destinate al deposito temporaneo rifiuti (autorizzate entrambe lungo il confine ovest del lotto) di cui una resta sul confine ovest ma viene traslata dal capannone 1 (area n.2) al capannone 2, l'altra viene spostata sul confine est del lotto e divisa in due partizioni (area n.1 e area n.3).

CHE in data 07/07/2021, prot. 360414 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha inviato all'Università del Sannio, e al Comune di Fisciano richiesta di parere circa la citata modifica non sostanziale;

CHE in data 23/07/2021 prot. n. 389662 è pervenuto il rapporto tecnico-istruttorio n. 98/decies/SA dell'Università del Sannio, con il quale è stato espresso parere favorevole;

CONSIDERATO:

- il parere favorevole dell'Università del Sannio;
- che nulla è pervenuto da parte del Comune di Fisciano a seguito della trasmissione della documentazione integrativa chiesta;
- che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale con aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis parte seconda;
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- la L. 241/1990;

CONSIDERATO che dal responsabile del procedimento ing. Manlio Mugnani e dal responsabile della posizione organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e di assenza di conflitto d'interessi per il presente provvedimento, espressa con nota del 28/07/2021 prot. n. 395955;

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la Società Bioplast S.r.l. sede legale in Nocera Inferiore, via Durano, 26, installazione in Fisciano, Z.I. Località Cervito, alla modifica non sostanziale all'impianto, con aggiornamento dei Decreti Dirigenziali n.126 del 28/06/2012 e successivo di modifica sostanziale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 18 del 09/03/2018, consistente in:

- Spostamento della macchina da laminazione (accoppiatrice) Super Combi dal capannone n.1 al capannone n. 2, con l'aggiunta di una piccola macchina ribobinatrice/foratrice;

- Spostamento dell'OTR 2 (Ossidatore Termico Rigenerativo n.2) dal confine ovest al confine est;
- Spostamento delle due aree destinate al deposito temporaneo rifiuti (autorizzate entrambe lungo il confine ovest del lotto) di cui una resta sul confine ovest ma viene traslata dal capannone 1 (area n.2) al capannone 2, l'altra viene spostata sul confine est del lotto e divisa in due partizioni (area n.1 e area n.3).

2) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 126 del 28/06/2012 e il successivo n. 18 del 09/03/2018, non in contrasto con il presente provvedimento;

3) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto di quanto riportato nell'allegato di seguito indicato, che sostituisce la parte relativa alle emissioni in atmosfera di cui ai Decreti Dirigenziali n.126 del 28/06/2012 e successivo di modifica sostanziale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 18 del 09/03/2018;

- Allegato 1: Scheda "L" Emissioni in Atmosfera (prot. n. 0340037 del 25/06/2021).

4) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 13 del 08/02/2016;

5) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

6) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011;

7) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, in uno con i Decreti Dirigenziali n.126 del 28/06/2012 e n. 18 del 09/03/2018 presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

8) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

9) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Società Bioplast Srl, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Comune di Fisciano (SA), all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Università del Sannio, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, all'Università del Sannio, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

10) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;

11) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli